



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

AREA-TECNICA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
ART. 92 Commi 5 e 6 del Dlgs 163/2006**

Sottoposto alle OO.SS in data 22.04.2014
Approvato con Delibera G.C n.o 4.7 del 30.04.2014

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione svolto dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte dal personale dipendente dell'Amministrazione.
4. Al fine di incentivare l'attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici (con la connessa attività tecnico-amministrativa) e di predisposizione interna di strumenti urbanistici, generali, attuativi e di natura regolamentare, ivi comprese le loro varianti, sono costituiti appositi stanziamenti da ripartire tra il personale dell'Area Tecnica e il personale di altre unità organizzative dell'Amministrazione coinvolto nell'attività di progettazione.
5. Per l'applicazione del presente regolamento, le suddette attività devono essere svolte da personale interno all'amministrazione comunale e riguardare le prestazioni previste al successivo art.2.

Art. 2 Definizioni e determinazione delle prestazioni

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento la redazione di un progetto di un opera/ lavoro pubblico come individuato all'art. 92 comma 5 del Codice nonché la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato ai sensi dell'art. 92 comma 6 come specificati ai commi successivi del presente articolo.
2. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
Esulano pertanto dal presente regolamento gli interventi di manutenzione sui beni dell'Ente e più in generale tutti i lavori per i quali non è necessaria l'attività di progettazione.
3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto preliminare e definitivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice.
4. Rientrano, altresì, tra le prestazioni soggette al presente regolamento i lavori eseguiti in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R 207/2010 e in economia

per i quali sia stato predisposto, dal Responsabile del Procedimento, rispettivamente:

- idoneo verbale ai sensi dell'art. 175 del D.P.R 207/2010;
- foglio d'oneri e condizioni , computo metrico estimativo e documento/i di contabilità (es. lavori in economia ,cottimo fiduciario o amministrazione diretta) non ricorrendo in entrambi i casi le condizioni di distinzione tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

5. Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica, i seguenti strumenti, connessi alla realizzazione di opere pubbliche, contemplati dalla Legislazione Regionale in materia:

- Piano Urbanistico Comunale
- Varianti , aggiornamenti, verifiche di adeguatezza
- Piani Urbanistici Operativi
- Piani di recupero
- Programmi pluriennali di attuazione
- Regolamento edilizio.

Art. 3 Costituzione del fondo incentivante

1. Nel Bilancio di previsione del Comune, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice è costituito apposito fondo interno nel Piano Esecutivo di Gestione pari al 2% del costo previsto di un'opera o di un lavoro, la cui progettazione sia affidata, con deliberazione della Giunta Comunale, alla responsabilità dell'Area Tecnica.

2. Il fondo non è suscettibile di alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori.

3. Nel Bilancio di previsione del Comune è costituito apposito fondo interno nel Piano Esecutivo di Gestione pari al 30% dell'importo delle prestazioni professionali determinati in riferimento alla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile.

Art. 4 –Conferimento incarichi di progettazione e pianificazione

1. Il conferimento degli incarichi interni di progettazione e pianificazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 e 6 del Codice deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di dipendenti dell'area Tecnica, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle rispettive competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi. Per talune attività/funzioni connesse agli incarichi, con particolare riferimento al supporto tecnico per l'espletamento di rilievi e indagini si dovrà coinvolgere progressivamente tutto il personale dell'Amministrazione previa manifestazione della relativa disponibilità e parere favorevole del Responsabile del Servizio a cui il dipendente risulta assegnato.

2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità rispettivamente alle attività materiali ed intellettuali utili alla redazione della progettazione o atto di pianificazione.

La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico da parte dell'organo competente.

L'atto di conferimento dell'incarico deve indicare:

- l'atto di pianificazione o di progettazione dell'opera o del lavoro
- il termine per la consegna degli elaborati previsti
- i dipendenti, con la relativa qualifica, costituenti il gruppo e la relativa funzione assegnata

4. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione o di progettazione di opere o lavori non usufruiscono del lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione dei piani e dei lavori stessi.

Art. 5 -Ammontare dei corrispettivi

1. Le somme da corrispondere a titolo di incentivo al gruppo di lavoro, in riferimento alle finalità dell'art. 92, comma 5 del Codice, risultano definite, in riferimento all'entità delle opere da realizzare, nella misura massima del:

- 2,00%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o del costo preventivato di un lavoro rientrante tra quelli individuati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 fino ad un importo netto di 1.000.000€;
- 1,80%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o del costo preventivato di un lavoro rientrante tra quelli individuati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 fino ad un importo netto compreso tra 1.000.000 e 2.000.000€;
- 1,50%, dell'importo posto a base di gara di un'opera o del costo preventivato di un lavoro rientrante tra quelli individuati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 fino ad un importo netto superiore a 2.000.000€.

2. Tali percentuali, in relazione alla complessità dell'intervento, risultano modulate con l'individuazione di un coefficiente moltiplicatore del 2% determinato come segue:

- Lavori nuovi , riguardano la realizzazione di nuove opere o l'ammodernamento di infrastrutture/manufatti esistenti che comportano un importante miglioramento delle caratteristiche funzionali della opera stessa (ristrutturazioni) coefficiente 1.00
- Lavori di manutenzione straordinaria, riguardano lavori su infrastrutture/manufatti esistenti che, senza modificare in modo sostanziale le caratteristiche funzionali dell'opera, ne migliorano o ripristinano le condizioni prestazionali. coefficiente 0.90

3. Tutti gli oneri inerenti le funzioni espletate dal personale dipendente incaricato fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere o lavori trovano collocazione nel quadro B relativo alle somme a disposizione della Amministrazione per ogni opera o lavoro nella misura effettivamente prevista.

4. Per gli atti di pianificazione le somme da corrispondere a titolo di incentivo, ai sensi dell'art. 92 comma 6, è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione

obbligatori, al netto delle spese e dei compensi a tempo e sulla base di quanto contemplato nel D.M 31.10.2013 n.o 143 e relativo Regolamento del 20.12.2013, sempre al netto delle spese e dei compensi a tempo, per attività di pianificazione espletata successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo per progettazione interna (Art. 92 comma 5)

1. La ripartizione verticale delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la progettazione di lavori pubblici o per la realizzazione di un lavoro e con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata in base al livello di progettualità effettuato.

La somma derivante dall'applicazione dell'incentivo variabile come individuata all'art.4 dell'importo posto a base di gara di un opera o del costo di un lavoro da eseguire in diretta economia, è ripartita, tra le varie figure professionali, costituenti il gruppo di lavoro, sulla base delle funzioni svolte come segue:

Funzione/Ruolo

| | |
|---|------|
| Responsabile Unico del Procedimento (coord., verifica e validazione) | 15% |
| Attività amministrativa di supporto (determinazioni, verbali di gara ecc) | 9% |
| Rilievi e indagini preliminari (strumentali, manuali e relativa assistenza) | 6% |
| Progettazione preliminare | 5% |
| Progettazione definitiva | 12% |
| Progettazione esecutiva | 13% |
| Direzione dei lavori | 20% |
| Assistenza alla direzione Lavori (Ispettori di cantiere, contabilità, ecc) | 15% |
| Coordinamento alla sicurezza | 3% |
| Collaudo amm. / Regolare esecuzione | 2% |
| TOTALE della percentuale di incentivo prevista | 100% |

2. Nel caso un dipendente svolga più di una delle funzioni/prestazioni elencate nella tabella, allo stesso, viene riconosciuta la somma delle aliquote percentuali previste per le varie funzioni svolte.

3. Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali elencate nella precedente tabella siano completamente svolte da personale esterno all'Amministrazione, la corrispondente aliquota di incentivo risulta determinata sulla base delle sole funzioni svolte da personale interno all'Amministrazione.

4. Nei casi previsti dal Codice in cui in luogo del collaudo amministrativo possa essere redatto, da parte del direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione, la quota individuata per il collaudatore viene assegnata al Direttore dei Lavori.

Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo per pianificazione interna (Art. 92 comma 6)

1. Le somme da corrispondere a titolo di incentivo, ai sensi dell'art. 92 comma 6, come determinate all'art. 4 risultano ripartite tra le varie figure professionali coinvolte come segue:

| <i>Funzione/Ruolo</i> | |
|--|------|
| Responsabile del Procedimento | 15% |
| Attività amministrativa di supporto | 5% |
| Rilievi e indagini preliminari | 5% |
| Collaboratori alla redazione dell'atto | 10% |
| Redattore e sottoscrittore degli elaborati di pianificazione | 65% |
| TOTALE | 100% |

2. Nel caso di atti di pianificazione elaborati in collaborazione con professionisti esterni, all'uopo incaricati, l'importo delle somme da corrispondere e ridistribuire sulla base delle varie funzioni svolte risultano determinate applicando la percentuale del 30% alla differenza ottenuta sottraendo all'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche l'importo contrattuale del professionista incaricato al netto dell'iva e delle spese. In questo caso la percentuale prevista per i collaboratori alla redazione dell'atto di pianificazione risulta determinata nella misura del 75%.

Art. 8 Limiti di importo all'incentivo per la progettazione e pianificazione

1. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. E' vietato il frazionamento dell'incentivo in fase di determinazione o in fase di corresponsione al fine di eludere o superare il limite di cui al comma 1.

3. Le economie generatesi in virtù dell'applicazione del comma 1 del presente articolo e comma 3 del precedente art. 6 saranno riversate sul fondo risorse decentrate dell'esercizio successivo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 comma 5 CCNL 1.4.99.

4. Tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione, commessi alle erogazioni, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo.

Art. 9 Liquidazione degli incentivi

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con determinazione del Capo Area Tecnica, salvo diversa disposizione dell'atto di incarico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 92 del Codice, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro.

Alla liquidazione del corrispettivo previsto per le prestazioni fornite dal Capo Area Tecnica provvede invece il Responsabile del Personale/Segretario Comunale.

2. La determina di liquidazione accerta la quota di partecipazione/funzione svolta da ogni singolo dipendente, individuando e determinando quindi la somma a ciascuno spettante.

3. La liquidazione è disposta, dopo l'intervenuta approvazione dell'atto o collaudo/regolare esecuzione dell'opera o dei lavori.

Nel caso di opera o lavoro che richieda più livelli di progettazione la liquidazione delle somme previste per tale attività è disposta dopo l'approvazione di ciascun livello da parte dell'organo competente previa verifica o validazione del progetto operata secondo disposizioni del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile Unico del procedimento. In questo caso, liquidazioni parziali sono disposte, in misura

proporzionale alla attività svolta, anche nei confronti dei dipendenti che espletano le altre funzioni previste.

La liquidazione delle somme previste per l'Ufficio della Direzione dei Lavori è disposta successivamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dell'opera o dei lavori.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 10 Termini per l'espletamento delle prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni richieste, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti all'art. 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.

2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Capo Area Tecnica, per proroghe fino al 10% del termine originario, dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.

3. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 11 Ritardo nell' adempimento delle prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni richieste, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti all'art. 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.

Art. 12 Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 20%.

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, l'incentivo, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto del 40%;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla

singola prestazione per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto del 60%;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, l'incentivo previsto è revocato.

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Capo Area Tecnica e il Responsabile Unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi della Amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

CAPO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 13 Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Area Tecnica che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto e dell'atto di pianificazione individuati nell'atto di conferimento di cui al comma 3 dell'art.4, che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o atto di pianificazione.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico all'interno del gruppo di progettazione, oltre all'eventuale Ordine o Collegio professionale di appartenenza e il relativo numero d'iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Castelnuovo Magra - Area Tecnica".

Art. 14 Utilizzo degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli

precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 14 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e degli atti di pianificazione, siano esse relative a materiali di consumo o a beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 15 Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice, e dell'articolo 270 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), e comma 6, del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10 % del costo di costruzione dell'opera progettata.

2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.

3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.

4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.

5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 16 Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
2. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il presente regolamento trova applicazione limitatamente agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12.
3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 5, venissero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

Art. 17 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione ed adempite le formalità della pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.
2. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente e inserita permanentemente sul sito istituzionale del Comune.